



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 3 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE P.R.G. DI MALE' - DETERMINAZIONE DIMENSIONAMENTO MASSIMO INTERVENTI DESTINATI AD ALLOGGI PER IL TEMPO LIBERO E VACANZE RISPETTO AD ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA ORDINARIA EX L.P. N. 16/2005 E N. 1/2008 A SEGUITO REITERAZIONE PROCEDURA DI APPROVAZIONE EX ART. 31 C. V DELLA L.P. 1/2008.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciassette** mese di **aprile** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
LIBONI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELOTTI CRISTIAN	CONSIGLIERE	Presente
RAO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
RAUZI ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Assente giustificato
MARINELLI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Assente giustificato

Assiste il Segretario comunale Costanzi dott. Aldo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gasperini dott. Alberto nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri RAO GIANFRANCO e ZANELLA GIULIANO, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere LIBONI MARCELLO

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE P.R.G. DI MALE' - DETERMINAZIONE DIMENSIONAMENTO MASSIMO INTERVENTI DESTINATI AD ALLOGGI PER IL TEMPO LIBERO E VACANZE RISPETTO AD ALLOGGI DESTINATI A RESIDENZA ORDINARIA EX L.P. N. 16/2005 E N. 1/2008 A SEGUITO REITERAZIONE PROCEDURA DI APPROVAZIONE EX ART. 31 C. V DELLA L.P. 1/2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso come con la legge provinciale 11 novembre 2005, n.16 e s.m., che aveva apportato modifiche alla L.P. 5 settembre 1991, n.22 "Ordinamento Urbanistico e Tutela del Territorio", veniva introdotta a livello provinciale una nuova disciplina per la residenza ordinaria e per vacanze, come specificamente contenuta nell'articolo 18 sexies.

Che con deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 di data 30 dicembre 2005 sono stati successivamente individuati i comuni soggetti alla disciplina degli alloggi destinati a residenza, provvedendo altresì alla determinazione del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.

Dato atto come nel predetto elenco fosse ricompreso anche il Comune di Malè che come tale era ed è tenuto ad intervenire in recepimento della predetta normativa adeguando di conseguenza i propri strumenti di piano.

Evidenziato come l'Allegato 2 alla predetta deliberazione, sub. Tabella 1, elenca i comuni ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 18 sexies della L.P. n. 22 del 1991, ora art. 57 della L.P. n. 1 del 2008, indicando anche il dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, determinato per Malè in misura pari al 30% del totale.

Che in tal senso con documentazione dd. marzo 2012, a firma dell'arch. Bertolini Italo, coerentemente alle indicazioni date dall'Amministrazione, è stata curata una proposta di adeguamento cartografico e normativo del PRG alla L.P. 16/2005 e L.P. 1/2008, con l'esclusivo scopo di individuare le quantità volumetriche massime da destinare alla residenza per il tempo libero e vacanze, oltre naturalmente a stabilirne la localizzazione sul territorio comunale con conseguente approntamento di una normativa coerente con la stessa legge provinciale n. 16 e conseguenti provvedimenti attuativi.

Evidenziato come detti elaborati furono approvati e quindi fatti propri dal Consiglio giusta deliberazione n. 16 dd. 26.03.2012, dando così inizio all'iter amministrativo che ha portato alla pubblicazione di avviso al pubblico sul quotidiano locale il Trentino del 27.04.2012.

Dato atto come giunsero n. 2 osservazioni qualificabili di fatto, in un caso come invito a chiarire alcuni aspetti afferenti alla disciplina normativa introdotta con la variante e, nell'altra ipotesi, come richiesta che trovava già concreta e positiva risposta nel testo proposto per l'approvazione, vero che già conteneva il completo rinvio alle cd. eccezioni introdotte dalla deliberazione n. 2336 dd. 26.10.2007 per ciò che concerne i Centri storici.

Evidenziato ancora come la Provincia, Servizio Urbanistica e Tutela del Territorio, ha fatto giungere in data 16.07.2012, sub. n. S013/2012/406770/18.2.2-2012-91, il proprio parere, chiedendo sostanzialmente una rivisitazione dei parametri utilizzati per il dimensionamento del fabbisogno sul periodo considerato, ma chiarimenti in ordine ai criteri che risultavano alla base della assegnazione del contingente nel tempo e sul territorio, oltre che l'introduzione di una compiuta disciplina in ordine al fenomeno dei cambi d'uso su edifici esistenti.

Dato atto come la fase di confronto promossa successivamente ha consentito di rivedere i parametri utilizzati per il calcolo dell'indice volumetrico, acquisiti preventivamente nuovi dati, elaborati direttamente dal Comune a seguito di convalida del censimento della popolazione 2011, piuttosto che forniti nuovi valori tramite interpello formale dal Servizio Statistica della P.A.T..

Che dette modifiche hanno riguardato sia valori e aspetti normativi di ordine generale, quindi tali da non poter generare pregiudizio specifico alcuno, ma che, comunque, la rivisitazione ha comportato occasione per cambiare alcune disposizioni contenute nella relativa parte normativa.

Dato atto come ciò abbia sostanzialmente comportato l'introduzione di modifiche che afferivano così alla decorrenza dei termini di utilizzo del contingente, ai criteri di gestione della sua distribuzione nel tempo, con nuovi e precisi limiti, oltre che una condizione di preferenza per gli interventi di cambio di destinazione d'uso all'interno del perimetro del centro storico.

Convenuto per questo di individuare le condizioni perché, ai sensi dell'art. 31 comma V° della L.P. 1/2008, che recita come in appresso, debba essere reiterata la procedura di approvazione curando una nuova pubblicazione di avviso;

“Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a metà, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione della CPC ai sensi del comma 3 se le modifiche accolgono le osservazioni già presentate dalla CPC.”

Riconosciuto come in ragione di quanto espresso venne curata una nuova pubblicazione della variante, in reiterazione della procedura, vero che le modifiche apportate andavano oltre i soli interventi di adeguamento a prescrizioni-osservazione formulate in sede di valutazione tecnica da parte del Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, procedura che portò appunto alla approvazione della deliberazione n. 41 dd. 26.11.2013..

Dato atto come nel frattempo è stato possibile pubblicare avviso sul B.U.R. n. 52 dd. 20.12.2013, sul sito web del Comune in data 20.12.2013 e sul quotidiano “Trentino” dd. 20.12.2013, nonché ottenere riscontro tecnico da parte dell'Ufficio per Pianificazione urbanistica e il paesaggio dd. 13.02.2014 n. 1754 VCP – VT n.02/12 VLP 16, nota valutativa relativamente alla quale si è potuto tener conto apportando leggere modifiche al testo licenziato, vero peraltro che non sono giunte osservazioni alcuna da parte di privati interessati che abbiano richiesto altri interventi.

Di fare conseguentemente proprio il testo allegato di data 1 marzo 2014 a firma dell'arch. Bertolini Italo con ad oggetto relazione e norma di attuazione.

Dato atto che la presente deliberazione costituisce pertanto la “adozione definitiva” della variante al Piano e che pertanto l’iter di approvazione, ai sensi dell’art. 33 della Legge provinciale 1/2008, prevede che:

1. Il piano regolatore generale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario o opportuno.

2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall’articolo 31, fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l’adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall’articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento

Dato atto come a’ sensi dell’art. 148, comma 4 della L.P. 04.03.2008 n. 1, “*Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 fermo restando che ...omissis...., fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonché quelle previste dall’articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato.*”, previsione rispettata da questo Ente anche dopo l’approvazione della modifica in discussione.

Evidenziato infatti che come chiarito con circolare prot. n. 5274/09 dd. 10.06.2009, detta variante, di adeguamento del P.R.G. di Malè al vigente ordinamento, non rientra tra quelle da computare per valutare il rispetto del suddetto limite.

Visti gli artt. 40, 57 nonché l’art 148 della L.P. 04.03.2008 n. 1.

Visti gli artt. 31, 33, 40 e 57 nonché l’art 148 della L.P. 04.03.2008 n. 1.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di adottare in via definitiva, per le motivazioni e secondo i contenuti esposti in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 nonché dell'articolo 148, comma 5, lettera c) della L.P. 04.03.2008 n. 1, la Variante al Piano Regolatore Generale di Malè vigente, approvata in Adeguamento ai contenuti della L.P. 11 novembre 2005, n. 16 relativa alla “Disciplina degli alloggi destinati a residenza”, proposta negli elaborati rivisti in adeguamento alle osservazioni della P.A.T. nella versione dd. 01.03.2014, a firma dell'arch. Bertolini Italo, che si compone di:
 - a) Relazione – Norma di attuazione;
 - b) Riepilogo cartografico aree residenziali.
come in atti.
2. Di disporre l'invio della presente e dei suoi allegati alla Giunta Provinciale per la loro approvazione dando atto che la variante al piano regolatore generale di Malè entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, eventualmente anche per estratto, della deliberazione di approvazione e che, successivamente, il piano regolatore generale è tenuto a libera visione del pubblico presso la sede del comune.
3. Di dare atto che anche con l'approvazione del presente atto continua comunque ad operare il regime di salvaguardia disposto dalla legge stessa fino che non intervenga la finale approvazione da parte della Provincia.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to Gasperini dott. Alberto

Il Consigliere delegato
F.to LIBONI MARCELLO

Il Segretario comunale
F.to Costanzi dott. Aldo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **18.04.2014** al giorno **28.04.2014**

Il Segretario comunale

Deliberazione divenuta esecutiva il 29.04.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 29.04.2014

Il Segretario comunale

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale